

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula.....Membro designato dal Conciliatore Bancario

- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da concerto con Confindustria, di Confagricoltura e Confcommercio, Confartigianato (estensore)

nella seduta del 19.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene al tema dell'opponibilità all'intermediario della revoca di una richiesta di un finanziamento finalizzato all'acquisto di beni strumentali all'attività del ricorrente, e più in generale investe il tema dei limiti entro cui le vicende relative al rapporto di compravendita siano opponibili all'intermediario finanziatore. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con lettera dell'11 novembre 2009, indirizzata per il tramite di un legale di fiducia, l'odierno ricorrente ha contestato all'intermediario resistente di non aver tenuto conto della revoca della richiesta di accesso a un finanziamento per un importo di € 10.000,00 strumentale all'acquisto di un macchinario presso un fornitore convenzionato, nonostante la volontà di non volere più accedere al finanziamento fosse stata resa nota all'intermediario prima della comunicazione, da parte di quest'ultimo, che la richiesta era stata accolta e comunque nonostante il mancato perfezionamento del contratto di compravendita con il



fornitore. Sulla base di tali premesse il cliente invitava pertanto la resistente a restituire tutte le somme nel frattempo già versate in esecuzione del piano di ammortamento del finanziamento; somme corrisposte con riserva di loro ripetizione e solo al fine di evitare le più gravose conseguenze connesse ad eventuali iscrizioni del suo nominativo come soggetto inadempiente nei sistemi di informazione creditizia.

Con lettera del 24 marzo 2010, l'intermediario ha riscontrato tale reclamo, dichiarandosi estraneo alle contestazioni del proprio cliente con la ditta venditrice "come da contratto perfezionatosi [...] perfezionatosi il 3 novembre 2009", sottolineando altresì come il finanziamento fosse stato erogato mediante pagamento al fornitore del corrispettivo della compravendita, in conformità a quanto stabilito nelle condizioni generali del contratto concluso *inter partes*, e informando il ricorrente che un eventuale inadempimento all'obbligo di restituzione del finanziamento avrebbe implicato la decadenza dal beneficio del termine e l'obbligo della restituzione integrale ed immediata del debito residuo.

In data 9 aprile 2010 il cliente ha indirizzato all'intermediario una seconda nota di contenuto sostanzialmente analogo a quella di novembre, nella quale ha insistito nelle proprie richieste. A valle di tale secondo reclamo, non riscontrato, il cliente si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo a quest'ultimo di ordinare all'intermediario di "prendere atto" della disdetta del finanziamento e dunque di procedere alla restituzione delle somme indebitamente incassate, pari a € 437,40, nonché di "astenersi dalla cessione dell'ipotetico credito".

A fondamento di tali domande il ricorrente espone nuovamente quanto già sommariamente indicato nelle due note di reclamo, ed in particolare precisa in punto di fatto: (i) che la richiesta di finanziamento era stata sottoscritta presso il proprio domicilio in data 2 novembre 2009, contestualmente alla sottoscrizione di un ordine di acquisto di un macchinario dell'impresa fornitrice, convenzionata con l'intermediario; (ii) che la richiesta di finanziamento era stata presentata (in realtà non personalmente ma tramite il rappresentante della venditrice) il giorno 3 novembre 2009; (iii) che tuttavia la compravendita non si sarebbe perfezionata, avendo egli provveduto già in data 6 novembre ad annullare l'ordine di acquisto; (iv) che contestualmente alla revoca dell'ordine di acquisto egli aveva provveduto anche a revocare la richiesta di finanziamento, dapprima telefonicamente e quindi per iscritto con raccomandata del 10 novembre (ricevuta dalla banca il successivo 17, come documentato dalla ricevuta di ritorno allegata agli atti del procedimento); (v) che la raccomandata del 10 novembre è stata riscontrata dal solo venditore (il quale peraltro contestava la disdetta siccome arbitraria, ritenendo invece il contratto di compravendita validamente ed efficacemente perfezionatosi); (vi) che solo in data 19 novembre egli aveva ricevuto la comunicazione dell'intermediario - necessaria ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali affinché il contratto possa considerarsi perfezionato tra le parti - che la domanda di finanziamento era stata accolta.

L'intermediario si è costituito con controdeduzioni tempestivamente depositate nelle quali ha sostanzialmente ribadito quanto già esposto nella nota di riscontro al primo reclamo. Osserva, infatti, che il contratto di finanziamento si sarebbe perfezionato pressoché contestualmente alla presentazione della domanda del cliente, il che sarebbe attestato vuoi dalla circostanza (i) che già in data 3 novembre avrebbe rilasciato la comunicazione scritta di cui all'art. 2 delle condizioni generali, ancorché consegnandola a mani del rappresentante del fornitore (presso il quale - a dire dell'intermediario - il cliente avrebbe eletto domicilio per le comunicazioni relative al finanziamento ai sensi dell'art. 47 cod. civ.), vuoi dalla circostanza (ii) che il finanziamento risultava essere stato comunque erogato (al fornitore) in data 5 novembre, il che allora basterebbe per considerare perfezionato il contratto prima della manifestazione da parte del cliente della volontà di



revocare la richiesta di finanziamento. D'altra parte, il resistente prosegue osservando che le condizioni generali del contratto di finanziamento escludono che le vicende del rapporto di fornitura possano essere fatte valere dal cliente per sottrarsi agli obblighi nascenti dal contratto di finanziamento; dal che allora discenderebbe che ogni contestazione circa il valido perfezionarsi della compravendita gli sarebbe in ogni caso inopponibile. L'intermediario conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Ad avviso del Collegio il ricorso del cliente è meritevole di accoglimento.

Ai fini della soluzione della presente controversia la questione centrale e decisiva è, come ognuno vede, non tanto stabilire se, e in che limiti, il cliente che contragga un finanziamento finalizzato all'acquisto di un bene presso un terzo convenzionato con l'intermediario possa opporre a quest'ultimo, per sciogliersi dal vincolo, le vicende concernenti il contratto di compravendita, bensì accertare se, nel caso di specie, il contratto di finanziamento sia stato davvero concluso. Secondo la prospettazione avanzata in via principale dal ricorrente, infatti, egli nulla dovrebbe alla banca non solo e non tanto perché il contratto di compravendita con il fornitore non si è, a suo dire, mai perfezionato - il che, come detto, è questione controversa tra il venditore e l'acquirente - ma più semplicemente perché è il contratto di finanziamento che non sarebbe mai venuto ad esistenza, e ciò in ossequio alle regole generali dettate dagli artt. 1326 e 1328 cod. civ.; appunto perché il ricorrente avrebbe revocato la propria proposta contrattuale prima di avere conoscenza dell'accettazione da parte dell'intermediario. Accettazione che, ai sensi delle condizioni generali di contratto predisposte dall'intermediario, quest'ultimo avrebbe dovuto necessariamente rendere per iscritto (così l'art. 2, la cui rubrica - "*conclusione del contratto*" - non lascia adito a dubbi sul significato che, nell'economia dell'operazione negoziale come delineata dall'intermediario, assolveva la comunicazione dell'accettazione della richiesta di finanziamento avanzata dal cliente).

Orbene, se si analizza la presente controversia secondo questa prospettiva a giudizio del Collegio può dirsi dato pressoché pacifico che la volontà del ricorrente di revocare la richiesta di finanziamento non solo è stata da questi manifestata ma è anche giunta a destinazione ben prima che il ricorrente abbia avuto conoscenza dell'accettazione dell'intermediario. Gli è, infatti, che a questo riguardo non è contestato dall'intermediario né (i) che il cliente avesse già manifestato telefonicamente tale volontà in data 6 novembre (il cliente fa riferimento, nel proprio ricorso, a una telefonata addirittura registrata, e l'intermediario nelle proprie controdeduzioni nulla oppone sul punto), e neppure (ii) che la comunicazione scritta, inviata al domicilio del cliente, sia stata da questi ricevuta soltanto in data 19 novembre.

Quanto precede sembra, dunque, assorbente per dimostrare che quando il cliente ha manifestato la sua volontà di revocare la richiesta di finanziamento egli non aveva ancora avuto conoscenza dell'accettazione dell'intermediario. Né a contrarie conclusioni può indurre la documentazione allegata dall'intermediario, vale a dire la comunicazione di accettazione, datata 3 novembre, e trasmessa al venditore quale domiciliatario del ricorrente, e neppure la circostanza che l'importo del finanziamento è risultato comunque accreditato al venditore già in data antecedente alla revoca telefonica della richiesta da parte del ricorrente.

Quanto alla comunicazione prodotta dall'intermediario - recante la data del 3 novembre e consegnata a mani del rappresentante del venditore - sembra al Collegio dirimente, al fine di escluderne l'attitudine a determinare la conclusione del contratto di finanziamento ai



sensi dell'art. 2 delle condizioni generali, non solo (i) la circostanza che né dalle condizioni generali del contratto di finanziamento, né da quelle del contratto di compravendita, né da altri documenti in atti risulta che il cliente abbia mai eletto, ai sensi dell'art. 47 cod. civ., quello del venditore come domicilio per le comunicazioni relative al contratto di finanziamento - e ciò già basterebbe a rendere *tamquam non esset* tale comunicazione, dal momento che l'elezione di domicilio di cui ragiona la norma del codice civile deve essere fatta necessariamente per iscritto - ma anche e soprattutto (ii) la circostanza che l'intermediario abbia ritenuto di dover inviare, oltre alla comunicazione presso il venditore datata 3 novembre, anche una successiva comunicazione, datata 5 novembre, proprio presso il domicilio del cliente. Gli è, infatti, che non vi sarebbe stata alcuna ragione di eseguire tale seconda comunicazione qualora fosse stata vera la premessa da cui ora muove l'intermediario; ossia che tutte le comunicazioni ai fini del contratto avrebbero dovuto essere eseguite presso il domicilio del venditore, alla stregua appunto di sedicente domicilio eletto.

Ma per considerare perfezionato il contratto già in data 5 novembre non può essere invocata neppure la circostanza che nel momento in cui il cliente ha manifestato per la prima volta la volontà di revocare la proposta (vale a dire in data 6 novembre con la telefonata al *call center*, si ripete non contestata dall'intermediario) il finanziamento era già stato oramai erogato al venditore. Gli è, infatti, che siffatta circostanza non è sufficiente per ritenere che nel caso di specie il contratto di finanziamento si sia perfezionato *per facta concludentia*, giacché una simile modalità di conclusione del contratto è esclusa nel caso di specie, e ciò proprio in ragione della previsione dettata dall'art. 2 delle condizioni generali predisposte dall'intermediario; pattuizione, questa, che ha reso allora non applicabile nel caso di specie la regola dettata dall'art. 1327 cod. civ., la quale non può all'evidenza entrare in gioco allorché siano state le parti ad aver convenuto espressamente che il contratto si possa considerare concluso solo in presenza di una risposta scritta attestante l'avvenuta accettazione della proposta.

Le considerazioni che precedono sono di per sé idonee a giustificare l'accoglimento della domanda formulata dal ricorrente - appunto perché si deve ritenere che nel caso di specie il contratto di finanziamento non si sia mai perfezionato attesa la tempestiva revoca della proposta da parte del cliente - con la conseguenza, così, che può considerarsi assorbita ogni altra questione, e in particolare quella evocata dall'intermediario in ordine all'impossibilità per il cliente, là dove il contratto si dovesse ritenere perfezionato prima della manifestazione della volontà di revocare la richiesta di finanziamento, di opporre le vicende relative al rapporto di compravendita al fine di sottrarsi agli obblighi restitutori.

E tuttavia, per mero scrupolo di completezza preme sottolineare che nel caso di specie la domanda del ricorrente dovrebbe trovare accoglimento anche qualora si potesse ritenere che il contratto con l'intermediario si sia perfezionato in data antecedente alla revoca della domanda di finanziamento. Dal momento, infatti, che nelle operazioni di concessione di un credito finalizzato all'acquisto di beni il contratto di finanziamento è chiaramente collegato al contratto di compravendita secondo un vincolo di accessorietà, nel senso, quanto meno, che *il primo presuppone necessariamente la conclusione del secondo*, la conseguenza che ne discende - indipendentemente da quella che sia poi la concreta regolazione contrattuale in punto di opponibilità al finanziatore delle eccezioni attinenti allo svolgimento del rapporto con il fornitore del bene - è che così come la risoluzione della compravendita determina senz'altro l'automatica cessazione dell'efficacia del finanziamento, allo stesso modo si deve ritenere che il contratto di concessione di credito, pur se ritualmente concluso, *sia comunque ancora privo di efficacia fin quando la compravendita non si sia perfezionata*.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Orbene, poiché ad avviso del Collegio - al quale non è precluso di conoscere di tale questione, seppure *incidenter tantum* - ciò è quanto può dirsi avvenuto nel caso di specie, dal momento che la mera sottoscrizione dell'ordine di acquisto non valeva ancora a determinare la conclusione del contratto (come si evince dalla lettura sia dell'art. 1 delle condizioni generali di vendita, ove si sottolinea che la sottoscrizione dell'ordine da parte dell'acquirente non crea alcun obbligo per il venditore, sia, sotto certi aspetti, dall'art. 7 delle medesime condizioni generali, che prevede una struttura dell'operazione negoziale che sembra ricondurre la fattispecie concreta al paradigma della vendita con riserva di gradimento di cui all'art.1520 cod. civ.) e che la revoca della proposta di acquisto da parte del ricorrente risulta inviata al venditore prima che questi abbia comunicato la propria accettazione e comunque ben prima che il venditore abbia provveduto alla spedizione della merce (poi appunto rifiutata dall'acquirente nel termine previsto dall'art. 7 delle condizioni generali di vendita), il corollario che se ne deve trarre è che in assenza della compravendita l'intermediario non avrebbe comunque dovuto procedere ad accreditare la somma oggetto di finanziamento al venditore, e pertanto che in tale evenienza l'intermediario nulla può pretendere dal cliente sulla base del contratto di finanziamento (appunto perché improduttivo di effetti in assenza del contratto presupposto) avendo sì il diritto ripetere, a titolo di indebito oggettivo, la somma corrisposta al venditore, ma appunto unicamente nei confronti di quest'ultimo.

P.Q.M.

**In accoglimento del ricorso, il Collegio, previo accertamento della mancata conclusione del contratto di finanziamento, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione della somma di € 437,40.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI